

Provincia di



Alessandria

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

oooooooooooo

Ord. Resp. n. 15/2014

Cassano Spinola, li 02.09.2014

OGGETTO: temporanea istituzione del divieto di sosta e transito – manifestazione ricreativa “Mangia e vai” del 07/09/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che il giorno 07.09.2014 si terrà la manifestazione ricreativa “Mangia e vai” organizzata dalle Pro-loco di Cassano Spinola, Gavazzana Sant’Agata Fossili e Sardigliano, che interesserà alla partenza e all’arrivo Piazza XXVI Aprile di Cassano Spinola;

RITENUTO necessario istituire temporaneamente il divieto di sosta con la rimozione forzata e transito, nella parte di Piazza XXVI Aprile interessata, per consentire un corretto svolgimento della manifestazione ricreativa;

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992 n°285, recante il testo del “Nuovo Codice della Strada” e S.M.I.;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495 recante il testo del “Regolamento di esecuzione ed attuazione del N.C.d.S.” e S.M.I.;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n°267, recante il “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

VISTO il Decreto Sindacale n°3 del 16.06.2009, che designa le funzioni di cui all’art. 6 comma 2 della Legge 15 Maggio 1997 n°127, al Responsabile del Servizio;

ORDINA

la temporanea istituzione, domenica 7 settembre 2014, del divieto di sosta e transito, dalle ore 07.00 fino a termine manifestazione (previsto alle ore 19.00 circa) nella parte centrale di Piazza Ventisei Aprile, fronte Residenza Municipale.

L’inottemperanza al divieto di sosta, oltre alla sanzione pecuniaria prevista, comporterà la RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI.

Di quanto disposto verrà informato il pubblico mediante la pubblicazione di copia della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e l’installazione di idonea segnaletica mobile nell’area interessata.

Si informa che ai sensi dell’art.37 del codice premesso, può essere proposto ricorso contro tali disposizioni, presentando lo stesso all’Ispettorato Generale per la circolazione e sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici e a questo Ente.

Avverte che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento è altresì proponibile ricorso al TAR del Piemonte, entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Capo III del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.

Il Responsabile del Servizio
F.to (Arch. Tofalo Giacomo)